

PROVINCIA DI BOLOGNA
Servizio Politiche Sociali e per la Salute
Tavolo tecnico di coordinamento per l'accoglienza dei profughi dal Nord-Africa

documento del sottogruppo di lavoro
“Linee guida per l'uscita dall'accoglienza”¹

Le seguenti indicazioni sono elaborate a partire dai contenuti del “Manuale operativo” per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale utilizzato nell'ambito dello SPRAR.

In particolare si sono recepiti gli obiettivi che fanno riferimento alla necessità di garantire assistenza e protezione ai singoli all'interno di progetti di accoglienza il più possibile individualizzati e tendenti a favorire la ri/conquista dell'autonomia personale.

Si è altresì fatto riferimento alle modalità di accoglienza attivate dai gestori SPRAR sul territorio bolognese.

Contestualmente, sono state considerate le specificità ed i vincoli propri dell'accoglienza nell'ambito dell'emergenza nord-africa, in particolare per quanto riguarda la dimensione temporale dell'accoglienza che, al momento, è garantita fino al 31.12.2012, così come previsto dal DPCM 6 ottobre 2011.

Le linee guida di seguito illustrate si devono dunque considerare come un riferimento utile alla definizione e sviluppo di un progetto complessivo di accoglienza ed integrazione che va concordato e condiviso con il singolo migrante nell'ambito del Patto di Accoglienza.

Si fornisce di seguito un sintetico riepilogo rispetto alle possibili condizioni giuridiche delle persone in accoglienza e, laddove già previste, delle Procedure² relative all'assistenza da assicurare in esito alle audizioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

a) Migranti con permessi di soggiorno per richiesta di protezione internazionale

In relazione alle persone attualmente in accoglienza ed in possesso di Permesso di Soggiorno per richiesta di asilo, il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM n. 3933/2011, ha stabilito la procedura che i Soggetti Attuatori devono realizzare, in seguito agli esiti delle audizioni dei migranti presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La Procedura prevede che:

- 1) **in caso di parere favorevole** della Commissione “Anche dopo la consegna del permesso di soggiorno sarà garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore fino al termine dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale”.
- 2) **in caso di parere contrario della Commissione senza richiesta di ricorso da parte del migrante** “la Questura emetterà il relativo decreto di espulsione dandone

1 Il sottogruppo di lavoro è composto da: Antonio Monni e Andrea Facchini (Regione Emilia-Romagna), Rita Paradisi e Raffaele Lelleri (Provincia di Bologna), Antonella Gandolfi (ASC Insieme- Distretto di Casalecchio di Reno), Silvia Festi e Mirta Soverini (Coop Lai Momo – Distretto di Pianura Est), Antonio Maura e Andrea Laverde (ASP Poveri Vergognosi – Comune di Bologna), Luca Gabbi (Caritas Imola).

2 “Procedura a seguito degli esiti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale” - 1 ottobre 2011, liberamente scaricabile qui:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?prevPage=provvedimenti&catcode=&contentId=LEG28137

comunicazione al Soggetto attuatore e all'Ente gestore. Da questo momento il Soggetto attuatore non assicurerà più l'accoglienza al migrante che sarà pertanto gestito dall'Autorità di pubblica sicurezza”.

- 3) **in caso di rigetto con successiva richiesta di ricorso** “al migrante che avrà presentato ricorso secondo i termini di legge, sarà garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore, compatibilmente con la vigenza dello stato emergenziale, fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio. All'esito del giudizio definitivo da parte del Tribunale la fattispecie viene ricondotta in uno dei casi precedentemente illustrati.”

b) Migranti con permessi di soggiorno ex-art.20

In relazione alle persone attualmente in accoglienza ed in possesso di Permesso di Soggiorno ex-art 20 (protezione umanitaria) l'assistenza dovrà essere garantita almeno fino alla scadenza della validità del permesso: **si rimane in attesa di decisioni governative relativamente alla possibilità di ulteriori rinnovi del permesso ex-art.20 per analoghi motivi, così come di indicazioni relative alla procedura da attivare al momento della scadenza del permesso in caso non ne sia possibile il rinnovo.**

c) Migranti con permessi di Soggiorno per motivi di lavoro

In relazione alle persone attualmente in possesso di Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della conversione del precedente permesso ex-art.20, l'assistenza potrà essere garantita fino al termine dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale.

Il tema dei migranti in condizione lavorativa³: linee guida

Per tutti i migranti accolti che hanno una **situazione lavorativa relativamente stabile** si stabiliscono, coerentemente con le misure attivate all'interno dello SPRAR sul territorio bolognese, le linee guida di seguito illustrate, utili a definire e concordare con il singolo migrante modalità di supporto per l'uscita dal sistema di accoglienza.

Resta inteso che tali misure si intendono applicabili nell'ambito di un progetto che mira all'autonomia anche abitativa della persona e quindi che vanno introdotte in affiancamento a misure di supporto al reperimento di un alloggio autonomo e di accompagnamento ai servizi del territorio.

Tenuto conto delle attuali caratteristiche del mercato del lavoro, **per definire una situazione lavorativa come relativamente stabile** si sono considerate una tra le seguenti condizioni contrattuali:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore ai sei mesi o comunque per il quale il datore di lavoro ha già evidenziato la possibilità di proroga/rinnovo;
- contratto di lavoro stagionale che assicuri lo svolgimento di almeno 150 giornate lavorative annue.

A fronte di una situazione lavorativa relativamente stabile, come sopra definita, si può concordare con il migrante l'applicazione di una o più delle seguenti misure:

3 Può trattarsi, nel nostro caso, di persone in possesso di Permesso di Soggiorno: o ex-art.20, oppure per richiesta di asilo al secondo rinnovo o per motivi di lavoro a seguito di conversione del permesso ex-art.20.

1. fissare nel termine di sei mesi l'uscita dalla struttura di accoglienza;
2. sospendere l'erogazione dei buoni day o rimodularli in modo che sia comunque assicurata al migrante la disponibilità di una quota mensile (comprensiva di reddito da lavoro e di buoni day) non inferiore ai 500 Euro⁴;
3. supportare il migrante nell'attivazione di modalità di risparmio (es. apertura di un libretto individuale) al fine di accumulare risorse a supporto dell'uscita dall'accoglienza e dell'inserimento in autonomia sul territorio, così come a supporto dell'eventuale ricorso avverso le decisioni della Commissione territoriale;
4. attivare forme di contribuzione da parte del migrante alla gestione delle spese di accoglienza sostenute dal Soggetto attuatore, anche allo scopo di accumulare risorse per l'erogazione di contributi finalizzati all'inserimento sul territorio, il cui ammontare e regole per l'erogazione possono essere definiti come da tabella che segue⁵:

Quota contributo	di	250-350 Euro	600-700 Euro	900-1100 Euro	3 mensilità, fino ad un massimo di 1.800 Euro
Modalità uscita	di	Erogazione per le persone che escono senza risorse abitative	Erogazione per le persone che ricevono in un appartamento dal Comune e/o trovano sistemazione in una struttura di accoglienza	Erogazione per le persone che trovano un posto letto o una camera in un appartamento con contratto intestato ad altra persona	Erogazione per le persone che stipulano un contratto di affitto a proprio nome
Documento da presentare per la riscossione del contributo			Contratto di comunicazione assegnazione o	Dichiarazione del locatore e, nel caso il contratto madre non preveda il subaffitto, anche modulo firmato dal locatario	Contratto di locazione.
Documento ricevuto	di	Quietanza firmata dalla persona con la somma ricevuta	Quietanza firmata dalla persona con la somma ricevuta	Quietanza firmata dalla persona con la somma ricevuta	Quietanza firmata dalla persona con la somma ricevuta

Si precisa che tali linee guida sono solo orientative di modalità operative che possono essere assunte nell'ambito dei percorsi individualizzati di inclusione sociale previsti dal patto di accoglienza.

Bologna, 29 novembre 2011

⁴ Tale rimodulazione dei buoni day può essere applicata anche nel caso in cui il migrante sia inserito in esperienze di transizione al lavoro che prevedono l'erogazione di indennità e/o rimborso spese.

⁵ Cfr. Tabella per le erogazioni dei contributi uscita SPRAR, a cura di Antonio Maura (Servizio Immigrati – ASP Poveri Vergognosi)